



Banking and finance

HIGHLIGHTS

- ▼ [Banca d'Italia](#). Avviata la consultazione sull'estensione delle disposizioni in materia di organizzazione antiriciclaggio ai CASP
- ▼ [EBA](#). Avviata la consultazione sulle *Guidelines* relative all'analisi di scenario ESG
- ▼ [ESMA](#). Pubblicate le Q&A relative al Regolamento MiCAR e ai prestatori di servizi di crypto-attività
- ▼ [DORA](#). Pubblicate le Q&A dell'ESMA relative al quadro di gestione del rischio ICT semplificato

ALTRE NOTIZIE

- ▼ [UIF](#). Pubblicate le indicazioni sulle novità in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro
- ▼ [ESMA](#). Pubblicate le nuove Q&A sulla Direttiva AIFMD e il Regolamento CSDR



HIGHLIGHTS

Banca d'Italia. Avviata la consultazione sull'estensione delle disposizioni in materia di organizzazione antiriciclaggio ai CASP

Banca d'Italia, in data 15 gennaio 2024, ha avviato una consultazione **sull'estensione delle disposizioni in materia di organizzazione antiriciclaggio ai prestatori di servizi per le crypto-attività (CASP)**.

In particolare, la consultazione ha a oggetto la proposta di estensione ai CASP:

- delle *“Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”* della Banca d'Italia del 30 luglio 2019;
- delle *“Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”* della Banca d'Italia del 26 marzo 2019.

La consultazione, finalizzata a raccogliere commenti e osservazioni sulla proposta di estensione, discende dall'esigenza di dare attuazione alle modifiche apportate al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. Decreto Antiriciclaggio) dal decreto legislativo n. 204 del 27 dicembre 2024 di adeguamento al Regolamento (UE) 2023/1113 riguardante i dati che accompagnano i trasferimenti di fondi e di determinate crypto-attività (c.d. *Transfer of Funds Regulation recast – TFR recast*).

Il decreto legislativo n. 204/2024 ha, infatti, modificato il decreto antiriciclaggio per:

- includere i CASP tra i soggetti destinatari della disciplina di cui al Decreto Antiriciclaggio;
- attribuire alla Banca d'Italia i compiti di vigilanza in materia antiriciclaggio sui CASP.

Le osservazioni e commenti potranno essere trasmessi **entro 60 giorni** dalla pubblicazione del documento di consultazione.

Link al documento: [clicca qui](#)

EBA. Avviata la consultazione sulle *Guidelines* relative all'analisi di scenario ESG

L'EBA ha avviato una consultazione pubblica sulla sua bozza di **linee guida relative all'analisi degli scenari ambientali, sociali e di governance (ESG)**.

Tali linee guida integrano gli orientamenti pubblicati dalla stessa EBA il 9 Gennaio 2025 sulla gestione dei rischi ESG e relativi agli standard minimi e alle metodologie di riferimento per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) da parte degli enti creditizi.

Le linee guida in consultazione si concentrano specificamente sul ruolo dell'analisi di scenario nel promuovere la resilienza contro i rischi ambientali, a partire da quello climatico. Esse si basano sulla distinzione tra l'analisi di scenario utilizzata:

- per testare la resilienza finanziaria dell'istituzione a gravi *shock* nel breve-medio termine e verificare l'adeguatezza del capitale e della liquidità; ovvero



- per mettere alla prova la resilienza del modello di *business* dell'istituto nel lungo termine e aiutarlo a navigare in un futuro incerto.

Per gli istituti che utilizzano il metodo IRB (*internal rating - based approach*) per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito, tali linee guida specificano il modo in cui i rischi ESG, e in particolare i rischi fisici e di transizione derivanti dal cambiamento climatico, devono essere presi in considerazione negli scenari utilizzati per le prove di stress sul rischio di credito.

Le linee guida sono suddivise in tre sezioni:

- la prima sezione mira a specificare i diversi usi che le istituzioni dovrebbero fare dell'analisi di scenario e a proporre un approccio progressivo e proporzionato per incorporare l'analisi di scenario nel sistema di gestione dei rischi;
- la seconda sezione fornisce indicazioni su cosa è necessario fare prima di intraprendere un'analisi di scenario e, più specificamente, sui criteri per la definizione degli scenari e l'identificazione dei canali di trasmissione per tradurre i rischi climatici in rischi finanziari;
- la terza sezione specifica, da un lato, le caratteristiche distintive da tenere in considerazione quando si conduce una prova di stress climatico e, dall'altro, l'uso degli scenari per aiutare a definire e adattare la strategia dell'istituto e testare la solidità del suo modello di *business* a una serie di futuri plausibili.

La consultazione durerà fino al **16 aprile 2025**.

Link al documento: [clicca qui](#)

ESMA. Pubblicate le Q&A relative al Regolamento MiCAR e ai prestatori di servizi di crypto-attività

ESMA ha pubblicato tre nuove Q&A relative al Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), in merito alla possibilità per le persone fisiche e per i *trust* di essere autorizzati come prestatori di servizi di crypto-attività (CASP), ai requisiti patrimoniali minimi per i CASP ed alla revisione/certificazione dei bilanci di tali soggetti.

In particolare:

- ESMA ricorda che le persone fisiche e i *trust/trustee* **non** possono essere **considerati “altre imprese”** ai fini dell'autorizzazione come CASP;
- secondo l'ESMA il requisito patrimoniale minimo applicabile a un CASP che svolge più servizi deve essere individuato sulla base del servizio per il quale la normativa richiede il **requisito patrimoniale minimo più elevato**. Pertanto, a seconda della classe e tipologia di servizio, il requisito patrimoniale minimo applicabile a un CASP autorizzato potrà essere pari a Euro 125.000 ovvero a Euro 150.000 euro;
- secondo l'ESMA, i CASP devono far verificare i **propri bilanci da un revisore indipendente su base annuale**; l'unica eccezione è rappresentata dai casi in cui la legislazione nazionale dello Stato membro di origine del CASP preveda la convalida dei bilanci da parte di una specifica autorità di vigilanza nazionale.

Link al documento (Q&A n. 2342): [clicca qui](#)

Link al documento (Q&A n. 2343): [clicca qui](#)



Link al documento (Q&A n. 2344): [clicca qui](#)

DORA. Pubblicate le Q&A dell'ESMA relative al quadro di gestione del rischio ICT semplificato

ESMA ha pubblicato le proprie Q&A relative al quadro di gestione del rischio ICT delle microimprese e degli enti finanziari soggetti al quadro di gestione del rischio ICT semplificato, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA).

In particolare, le questioni poste all'attenzione dell'Autorità di vigilanza europea riguardano i seguenti temi:

- **frequenza dell'*audit* interno per le microimprese e le entità finanziarie soggette al quadro semplificato per la gestione dei rischi.**

ESMA conferma quanto affermato dal considerando 43 del Regolamento DORA, il quale stabilisce che le microimprese e gli enti finanziari di cui all'art. 16, par. 1, non sono tenuti a condurre audit interni periodici del loro quadro di gestione del rischio ICT: ciò significa che non sussiste un obbligo per tali soggetti di eseguire il suddetto *audit* interno con una specifica periodicità.

Tuttavia, non è esclusa la necessità di condurre *audit* interni secondo quanto ritenuto necessario dal piano di *audit* dell'ente finanziario.

- **requisiti dei test ICT per le microimprese e le entità finanziarie – scenari di attacco informatico.**

L'art. 11, par. 6 del Regolamento DORA esclude le microimprese dall'obbligo di includere scenari di attacco informatico nei test del loro piano di continuità operativa ICT. ESMA conferma tale esclusione, sottolineando tuttavia che questa esclusione si applica esclusivamente alle microimprese e non alle entità finanziarie di cui all'art. 16, par. 1 del Regolamento, garantendo che queste ultime siano comunque tenute a includere scenari di attacco informatico nei loro piani di test.

- **analisi dei rischi delle microimprese ed entità finanziarie, sui sistemi ICT *legacy*.**

Il considerando 43 del Regolamento DORA specifica che le microimprese e le entità finanziarie di cui all'art. 16, par. 1, non sono tenute a condurre regolarmente analisi dei rischi sui sistemi ICT *legacy*. ESMA conferma che non sussiste un obbligo per tali soggetti di eseguire analisi dei rischi con una specifica periodicità. Tuttavia, ciò non implica che i rischi associati ai sistemi *legacy* non debbano essere gestiti; la gestione dovrà essere comunque effettuata, sebbene non sia specificata una frequenza da rispettare.

Link al documento: [clicca qui](#)

ALTRE NOTIZIE

UIF. Pubblicate le indicazioni sulle novità in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro

UIF, con comunicazione del 15 gennaio 2025, ha fornito delle precisazioni sulle dichiarazioni da effettuare alla stessa Autorità per le operazioni in oro, in seguito all'entrata in vigore, il prossimo 17 gennaio 2025, del **D. Lgs. 211/2024**.



Il predetto decreto legislativo adegua, infatti, la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1672 in tema di controlli sul denaro contante, apportando modifiche anche alla disciplina delle dichiarazioni di operazioni in oro, oggi contenuta nella legge n. 7/2000 e nelle relative disposizioni di attuazione.

A partire dal 17 gennaio 2025 dovranno essere dichiarate all'UIF, tramite il Portale InfostatUIF, i trasferimenti concernenti:

- le operazioni in oro, qualora il valore delle stesse risulti di importo pari o superiore a Euro 10.000 (e non più Euro 12.500);
- le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a Euro 2.500 e complessivamente pari o superiori a Euro 10.000;
- il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento nonché a uso prevalentemente industriale.

Inoltre, non dovranno più essere trasmesse all'UIF, ma bensì all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le dichiarazioni inerenti trasferimenti al seguito di oro da investimento corrispondente a monete con un tenore in oro di almeno il 90% o a lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, in entrata o in uscita dal territorio nazionale.

La recente riforma attribuisce all'UIF il potere di emanare istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione stessa.

Fino all'emanazione delle predette istruzioni, la Comunicazione dell'UIF del 2014 continuerà a trovare applicazione in quanto compatibile con le nuove disposizioni di legge.

Link al documento: [clicca qui](#)

ESMA. Pubblicate le nuove Q&A sulla Direttiva AIFMD e il Regolamento CSDR

ESMA ha pubblicato delle nuove Q&A, nell'ambito della Direttiva 2011/61/EU (*Alternative Investment Fund Managers Directive - AIFMD*) e del Regolamento (UE) 909/2014 (*Central Securities Depositories Regulation - CSDR*).

In particolare, ESMA ha chiarito che:

- i **gestori di fondi di investimento alternativi** (GEFIA) non possono **delegare la gestione del portafoglio** o del rischio a **imprese non soggette a vigilanza** stabilite al di fuori dell'UE. Infatti, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), della AIFMD, la delega delle funzioni di gestione del portafoglio o del rischio a un'impresa stabilita al di fuori dell'UE richiede che sia assicurata la cooperazione tra le autorità nazionali competenti dello Stato membro di origine del GEFIA e l'autorità di vigilanza dell'impresa del paese terzo; l'articolo 78, paragrafo 3, del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione stabilisce le condizioni minime necessarie per garantire tale cooperazione;
- i **GEFIA** non sono autorizzati a detenere e custodire **denaro dei clienti**. Non a caso, l'art. 6, par. 4 lett. b) della AIFMD stabilisce che un GEFIA può essere autorizzato a fornire servizi di custodia in relazione ad azioni o quote di organismi di investimento collettivo, ma non consente a quest'ultimo di custodire il denaro dei clienti;



- le modifiche della titolarità effettiva di un conto cliente devono essere segnalate ai sensi dell'art. 9 del *Central Securities Depository Regulation* (CSDR). Infatti, l'art. 9, par. 1 prevede che gli internalizzatori (qualsiasi istituto che esegue ordini di trasferimento per conto dei clienti o per conto proprio al di fuori di un sistema di regolamento titoli) devono comunicare trimestralmente alle autorità competenti del loro luogo di stabilimento, il volume e il valore aggregato di tutte le operazioni in titoli che essi regolano al di fuori dei sistemi di regolamento titoli. Di conseguenza, **qualsiasi modifica della titolarità effettiva di un conto cliente che comporti il trasferimento del titolo o degli interessi in uno o più titoli deve essere segnalata ai sensi dell'art. 9 del CSDR** se effettuata al di fuori di un sistema di regolamento titoli.

Link al documento (Q&A n. 2229): [clicca qui](#)

Link al documento (Q&A n. 2230): [clicca qui](#)

Link al documento (Q&A n. 714): [clicca qui](#)

MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.it	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

